

Ministero della Gioventù

Fondo per lo studio - 'Fondo per il credito ai giovani'

14 settembre 2011

L'inclusione finanziaria è fattore ormai unanimemente riconosciuto come primario per il raggiungimento di una piena inclusione sociale.

Per i giovani riveste grande importanza l'opportunità di accedere al credito bancario così da affrontare autonomamente il percorso formativo, e, successivamente, entrare nel mondo del lavoro.

È necessario sviluppare ed incrementare quelle politiche che agevolano l'accesso al credito da parte di studenti universitari e neolaureati, al fine dell'apprendimento e approfondimento di percorsi professionali e lavorativi.

A tal fine, con decreto del 19 novembre 2010, la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Gioventù ha ampliato l'ambito di operatività del Fondo per il credito ai giovani, istituito presso la stessa Presidenza nel 2007.

Il Fondo - con una dotazione finanziaria attuale di 19 milioni di euro - ha l'obiettivo di offrire le garanzie necessarie per permettere ai giovani meritevoli di ottenere finanziamenti per l'iscrizione all'università, per seguire corsi di specializzazione post lauream o per approfondire la conoscenza di una lingua straniera.

I giovani - in possesso dei requisiti previsti dalla normativa - per accedere ai finanziamenti garantiti dal Fondo, devono compilare il modello di domanda, allegare la documentazione richiesta e recarsi presso le filiali dei soggetti finanziatori aderenti all'iniziativa.

CHI PUO' CHIEDERE IL FINANZIAMENTO

Possono presentare domanda di accesso al finanziamento garantito dal Fondo i soggetti che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni e che si trovino alternativamente in una delle seguenti situazioni:

. essere iscritto ad un corso di laurea triennale ovvero specialistica a ciclo unico, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di scuola superiore

con un voto pari almeno a 75/100;

. essere iscritto ad un corso di laurea magistrale, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di laurea triennale con una votazione pari almeno a 100/110;

. essere iscritto ad un Master universitario di primo o di secondo livello, in regola con il pagamento delle tasse universitarie ed in possesso del diploma di laurea, rispettivamente triennale o specialistica, con una votazione pari almeno a 100/110;

. essere iscritto ad un corso di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia con voto pari almeno a 100/110 e in regola con il pagamento delle tasse universitarie;

. essere iscritto ad un dottorato di ricerca all'estero che, ai fini del riconoscimento in Italia, deve avere una durata legale triennale;

. essere iscritto ad un corso di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuto da un "Ente Certificatore".

Il diploma di scuola superiore deve essere conseguito presso:

. una scuola italiana, pubblica o privata, autorizzata dal MIUR a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia;

. una scuola straniera autorizzata dal MIUR all'apertura di una succursale dell'istituto straniero in Italia e abilitata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia.

I corsi di laurea triennale, di laurea magistrale, di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale o i Master devono essere tenuti presso:

. Università italiane, pubbliche o private, o scuole superiori di insegnamento universitario autorizzate dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia;

. Università straniere o scuole superiori di insegnamento universitario straniere autorizzate dal MIUR all'apertura di una succursale dell'istituto straniero in Italia e abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia

L'Ente Certificatore deve essere qualificato tale in un provvedimento, Protocollo d'intesa, ovvero atto amministrativo comunque denominato, emanato o di cui sia parte una Pubblica Amministrazione.

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo che si riferiscono ai corsi e ai Master sono cumulabili tra loro fino ad un ammontare massimo di 25.000 euro (venticinquemila/00 euro) ed erogati in rate annuali di importo non inferiore a 3.000 euro (tremila/00) e non superiore ai 5.000 euro (cinquemila/00 euro);

Le rate del finanziamento per i corsi e i Master, successive alla prima, vengono erogate previa presentazione al finanziatore dell'attestazione dell'iscrizione alle annualità successive dei predetti corsi e del superamento di almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi relativi agli anni precedenti;

Ove i corsi universitari o linguistici abbiano durata pluriennale, il finanziatore concede il finanziamento nel suo ammontare complessivo e provvede all'erogazione delle rate (nel rispetto degli importi minimo e massimo contemplati dal Decreto Interministeriale 19 novembre 2010) con cadenza annuale, per un numero di anni comunque non superiore alla durata legale del corso di laurea, del master e del corso linguistico (o comunque non superiore agli anni residui per l'ultimazione del corso, considerata la sua durata legale, ove la richiesta di ammissione al finanziamento coincida con l'iscrizione ad un anno successivo al primo).

Il tasso applicato e le condizioni del finanziamento sono stabilite dai singoli istituti bancari entro i parametri consentiti dall'accordo tra il Dipartimento della Gioventù e l'ABI.

La restituzione dei finanziamenti è da effettuarsi in un periodo compreso tra i tre e i

quindici anni.

Il piano di ammortamento del finanziamento non può comunque iniziare prima del trentesimo mese successivo all'erogazione dell'ultima rata del finanziamento.

I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive oltre alla garanzia fornita dallo stato.


CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA DEL FONDO

La garanzia del Fondo è concessa nella misura del 70% dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile, per il quale Consap -quale Gestore - ha dato positiva approvazione, degli oneri derivanti secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data di concessione della garanzia medesima e di mora.

SOGGETTI FINANZIATORI ADERENTI ALL'INIZIATIVA

Possono effettuare le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo le banche e gli intermediari finanziari che hanno aderito all'iniziativa sottoscrivendo con il Dipartimento della Gioventù apposite convenzioni, il cui schema tipo è stato stabilito nel Protocollo d'intesa tra Dipartimento e Associazione Bancaria Italiana (ABI) del 18 maggio 2011.

Links correlati

 [Diamogli futuro - Ministero della Gioventù](#)